



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO - CAMPO SOLARE COMUNALE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 35 del 21/4/1998

Modificato con:

Deliberazione di C.C. n. 108 del 20/12/2006

Deliberazione di C.C. n. 24 del 29/04/2011

Deliberazione di C.C. n. del

ART. 1

Informazioni generali e modalità di gestione del servizio

Il Centro Estivo è un Servizio socio-ricreativo a domanda individuale, che il comune di Borghetto Santo Spirito organizza, con la finalità di prevenire ed evitare fenomeni di disagio e di emarginazione minorile, nonché di fornire un valido supporto alle famiglie durante il periodo estivo quando i bambini, non impegnati nelle attività scolastiche, hanno maggiori esigenze di adeguate e qualitativamente idonee forme di impegno del tempo libero. La gestione del Centro Estivo è affidata dal Comune, mediante appalto, ad un soggetto esterno altamente specializzato. Al Centro opera un'Equipe composta dal Coordinatore, dagli Educatori e da personale addetto ai servizi tecnici, ai quali compete la gestione di tutte le attività previste.

Art. 2

Destinatari del servizio

Il servizio è riservato ai minori di età compresa tra i 3 e 11 anni, residenti nel Comune di Borghetto Santo Spirito e comunque ai minori frequentanti la Scuola dell'Infanzia o Primaria. In ordine alla graduatoria per l'ammissione al servizio, i figli dei dipendenti comunali sono equiparati a tutti gli effetti ai bambini residenti nel Comune. Nel limite degli eventuali posti ancora disponibili potranno essere ammessi minori con i requisiti previsti dal servizio, residenti in altri comuni ed ai quali verrà applicata una retta differenziata, così come stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. E' garantito l'inserimento nel Centro Estivo di bambini diversamente abili residenti a Borghetto Santo Spirito ai quali, ove necessario, verrà garantito il rapporto 1:1 con Educatore dedicato e predisposta dal gestore del servizio una progettazione educativa personalizzata al fine di favorirne la partecipazione e la socializzazione. Il progetto personalizzato verrà predisposto in collaborazione con i servizi sanitari territorialmente competenti sul caso. In caso di frequenza di minori diversamente abili residenti in altri comuni e necessitanti di Educatore dedicato con rapporto 1:1, il costo dell'Educatore sarà a carico del Comune di residenza.

ART. 2

Periodo e luogo di svolgimento

Il Centro Estivo si svolge nei mesi di Luglio ed Agosto, dal Lunedì a Venerdì, nell'orario e con la ricettività stabiliti annualmente nel bando emanato per l'accesso al servizio, dove verrà altresì indicato il luogo di svolgimento del centro estivo. Al momento dell'iscrizione, sarà chiesto alle famiglie di indicare il periodo prescelto per la frequenza al Centro. L'iscrizione può essere richiesta per periodi minimi di 15 giorni consecutivi, secondo le quindicine individuate annualmente nel bando emanato per l'accesso al servizio e/o per l'intero mese.

ART. 3

Modalità di svolgimento del servizio

Ai minori inseriti nel Centro estivo verranno garantiti i seguenti servizi:

- in orario antimeridiano, la balneazione in spiaggia con assistenza e vigilanza di bagnino di salvataggio;
- pranzo fornito a cura della Ditta appaltatrice del Servizio di Centro estivo, in idonea sala refettorio;
- in orario pomeridiano, attività ludiche, sportive, riposo per i più piccoli.

In caso non si effettuino balneazione per maltempo, verranno svolte attività alternative (ludiche, sportive, uscite sul territorio). Il Centro estivo prevede anche gite di uno o più giorni, fuori dal territorio comunale, che verranno previste e comunicate agli iscritti.

ART. 4

Modalità di accesso e rinuncia al servizio

Le domande di iscrizione al Centro Estivo, la cui modalità di invio al Comune verrà stabilita annualmente nel bando emanato per l'accesso al servizio, saranno gestite dai Servizi Sociali comunali.

Per le domande pervenute entro i termini verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- minori con entrambi i genitori che, all'atto dell'iscrizione e durante il periodo di Campo Solare, svolgano attività lavorativa, da documentarsi o da autocertificarsi sia per lavori autonomi che dipendenti;

- data di presentazione della domanda di iscrizione.
Qualora le domande siano superiori alla disponibilità dei posti, verrà stilata una lista di attesa dalla quale attingere per eventuali inserimenti da attuarsi in caso di rinunce. Le domande pervenute dopo i termini fissati per la presentazione verranno ordinate secondo una graduatoria che terrà conto solo della data di presentazione. Nell'ambito della ricettività annua stabilita, è garantito in via prioritaria l'inserimento di tutti i minori, iscritti nei termini, i cui nuclei familiari sono seguiti dall'Ufficio Servizi sociali per problematiche di varia tipologia, trattandosi di bambini individuati come bisognosi di un inserimento nei gruppi socializzanti atti a prevenire situazioni di disagio e di emarginazione.
Eventuali rinunce al servizio, rispetto al periodo prescelto in sede di iscrizione, dovranno essere obbligatoriamente comunicate in forma scritta al Comune almeno con 5 giorni di preavviso rispetto al periodo al quale si intende rinunciare, pena l'obbligo di corrispondere comunque la retta di frequenza. Le modalità di comunicazione delle rinunce verranno indicate annualmente nel bando emanato per l'accesso al servizio.

ART. 5

Tariffe

Il Centro estivo - campo Solare è un servizio a domanda individuale per l'accesso al quale viene annualmente stabilita dalla Giunta Comunale, in rapporto ai costi di gestione, una retta da porsi a carico delle famiglie dei minori a parziale copertura della spesa sostenuta, per la frequenza mensile e quindicinale. L'accesso e la fruizione del predetto servizio è subordinato all'assenza di debiti pregressi nei confronti dell'amministrazione nei termini che verranno annualmente definiti nel bando per l'accesso al servizio – per il servizio Nido d'Infanzia e/o Refezione scolastica – o, in difetto, alla loro regolarizzazione che potrà avvenire come segue:

a) pagamento a saldo;

b) istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, sottoscrizione di correlato Accordo.

La partecipazione degli utenti al costo del servizio è determinata sulla base dei seguenti principi:

- Progressività della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- Adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti.

La tariffa è corrisposta in misura differenziata in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'agevolazione tariffaria è determinata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità, di cui al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato ed integrato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE al momento dell'iscrizione comporterà l'attribuzione e l'applicazione della tariffa massima. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, annualmente stabilisce gli importi delle tariffe del servizio e definisce i valori ISEE di riferimento per l'applicazione della tariffa massima, di quelle progressivamente agevolate e di quella minima. Potranno essere altresì previste ulteriori agevolazioni per i secondi, terzi e successivi figli frequentanti il servizio. La tariffa dovrà essere corrisposta al Comune con le modalità stabilite dal bando annuale, prima dell'inizio del periodo di frequenza. In assenza del pagamento, il minore non potrà essere ammesso a frequentare il servizio. Non sono previsti rimborsi in caso di assenza del minore per malattia o altro.

In caso di nuclei in gravi condizioni socio-economiche, seguiti dai Servizi Sociali, per i quali l'A.S. attesti sia l'opportunità di frequenza del servizio da parte dei minori del nucleo, che la necessità di esonero dal pagamento della tariffa stabilita, potrà essere concessa l'esenzione dal pagamento della tariffa prevista.

ART. 6

Delega per il ritiro degli utenti

In caso di impossibilità al ritiro dei propri figli dal Centro estivo- campo solare, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale possono delegare altra persona che abbia raggiunto la maggiore età. In tal caso i richiedenti sono tenuti a presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione scritta di delega direttamente al Coordinatore del Centro Estivo – Campo Solare.

ART. 7

Norme di comportamento e sanitarie

I minori fruitori del servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato, improntato al rispetto e alla vita di comunità, osservando le indicazioni fornite dagli Educatori e dal Coordinatore.

Per il buon funzionamento del servizio è necessario il rispetto degli orari in ingresso ed in uscita.

Per ridurre la possibilità di contagio da malattie infettive, i genitori sono tenuti ad informare gli educatori in caso il bambino manifesti sintomi derivanti da tali malattie. Il personale Educativo non potrà somministrare farmaci. Nel caso di allergie/intolleranze alimentari/diete etico religiose dei minori, i genitori sono tenuti a presentare certificato medico/riciesta al gestore del servizio, al momento dell'ingresso del bambino al centro estivo -campo solare.

ART. 8

Attività di controllo

Per la verifica delle situazioni anagrafiche, patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il 5% dei beneficiari, avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di altri enti dell'Amministrazione Pubblica in particolare utilizzando il sistema informativo del Ministero delle Finanze. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Amministrazione Comunale contatterà il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata l'Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati, provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio con conseguente applicazione della tariffa massima prevista, attivando le procedure per il recupero dei crediti, oltre a interessi di legge ed eventuali altre spese. L'Amministrazione Comunale nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria. Il mancato pagamento della tariffa dovuta darà luogo all'attivazione delle procedure previste dalla vigente normativa per il recupero coattivo del credito, consistenti in un primo provvedimento ingiuntivo ed eventuale successiva iscrizione nei ruoli delle tasse.

Art. 9

Abrogazione e norme di rinvio

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente vigente, approvato con delibera del C.C. n. 24 del 29/04/2011. Per quanto non previsto espressamente dagli articoli precedenti, si intendono richiamate tutte le norme di carattere nazionale, regionale e comunale che in qualunque modo siano attinenti alla natura del servizio.